

BANDO DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE -ANNO 2020-

SI RENDE NOTO

che a partire dalla **dal 13 luglio 2020 al 14 agosto 2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione -anno 2020-

1. Requisiti per l'ammissione al bando.

Possono essere ammessi al fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- a)** di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- b)** di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (come risulta da documentazione allegata);
- d)** di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di conduttore dell'immobile di proprietà privata o pubblica, in corrispondenza del quale si chiede il contributo, con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali;
- e)** di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di soggetto non intestatario del contratto di locazione ma facente parte del nucleo del soggetto a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione, oppure avente diritto alla successione nel contratto di locazione quale familiare, causa mortis dell'intestatario, o in quanto separato/a legalmente dal coniuge.
- f)** non aver ceduto in tutto in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite.
- c)** assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- e)** le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f)** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

i) di non percepire per l'annualità 2020 altro beneficio economico da qualunque Ente erogato e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo così come previsto dal comma 3.2 dell'allegato "A" alla Delibera G.R. 265/2009.

l) autocertificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a €. 28.684,36;

n) autocertificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A – valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 pari a €. 13.391,82. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

fascia B – valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 e l'importo di €. 28.770,41. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a €. 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2020);

Il valore dei canoni è quello, alla data di presentazione della domanda, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori.

Il contributo previsto dall'articolo 11 della L. 431/1998, ai sensi del comma 3.2 dell'allegato "A" alla Delibera G.R. 265/2009, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Ai sensi del T.U. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere alla autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

2. Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano dal suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere indicati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta omologazione della sentenza di separazione.

3. Determinazione della situazione economica e patrimoniale.

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione nella quale si attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4. Limite massimo del canone mensile.

Con Delibera G.M. n. 104 del 18.05.2006, dato atto della realtà territoriale del Comune e del mercato degli affitti, è stato stabilito un limite massimo di €. 700,00 (settecento//00) di canone mensile di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante.

5. Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, il richiedente può ricorrere, ove previsto, all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, fatta eccezione per la copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con la registrazione annuale (copia della registrazione o della comunicazione del proprietario relativa all'applicazione della cedolare secca), che deve essere presentata unitamente alla domanda.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, art. 76, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso come previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R..

6. Articolazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria generale è distinta in due fasce: A e B nei termini di cui all'Art. 1, salvo effettuazione di sorteggio tra i concorrenti che abbiano ottenuto la stessa posizione

7. Criteri per la formazione della graduatoria e validità e aggiornamento della stessa.

Il Comune, entro il 9 ottobre 2020 procede all'adozione della graduatoria generale provvisoria secondo i criteri di cui al presente articolo, previa l'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria generale sarà distinta in fascia A e fascia B e verrà ordinata in base ai criteri di priorità per entrambe le fasce, quindi all'incidenza del canone, e in caso di uguale incidenza canone/reddito verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria rimarrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni. Una volta spirato tale termine senza che siano stati presentati ricorsi o quelli eventualmente presentati siano stati decisi il Comune procederà all'adozione della graduatoria generale definitiva secondo i criteri di cui al presente articolo.

La graduatoria definitiva conserva efficacia per un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

8. Durata ed entità del contributo.

Il contributo ha la durata corrispondente alla vigenza del Decreto 07.06.1999 del Ministero dei lavori pubblici, attuativo dell'art. 11 della L.n. 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente e fino ad esaurimento delle stesse.

L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di €. 3.100,00;

- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo decorre dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e comunque nei termini di validità del contratto di locazione.

9. Termine di presentazione delle domande.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata in modo perentorio **entro il 14 agosto 2020.**

10. Modalità di erogazione del contributo.

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e subordinatamente ai tempi di erogazione al Comune da parte della Regione stessa, successivamente alla presentazione delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione.

L'erogazione del contributo, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione del Comune, non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00.

Ai sensi del punto 10 dell'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, il Comune si riserva di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante. Ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", la percentuale per la fascia "B" non può superare il 40% delle risorse assegnate.

I contributi integrativi, come da delibera di G.M. n° 104 del 18.05.2006, destinati ai conduttori possono venire in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui il richiedente abbia già beneficiato del contributo affitto straordinario COVID-19 tale importo verrà decurtato dal contributo oggetto del presente bando.

11. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate, entro il termine inderogabile di cui al precedente art. 9, esclusivamente mediante apposito form accessibile dal sito del Comune di Altopascio www.comune.altopascio.lu.it.

12. Presentazione delle ricevute

SI RICORDA CHE LE RICEVUTE DEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO, COMPLETE DI MARCA DA BOLLO DA € 2,00 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2021, SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE, PENA IL MANCATO RICEVIMENTO DEL CONTRIBUTO.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SUDETTE RICEVUTE VERRANNO RESE NOTE SUCCESSIVAMENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALTOPASCIO www.comune.altopascio.lu.it.

13. Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a alle nuove disposizioni in materia di decertificazione introdotte dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n.183, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, a campione sul 20% delle autocertificazioni presentate, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

L'elenco dei beneficiari del contributo oggetto del presente bando verrà trasmesso agli uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per una più attenta valutazione e per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

14. Norme di salvaguardia.

Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare, modificare, integrare e/o riaprire i termini del presente bando.

15. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. n. 431/98, alla L.R. n. 96/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L. n. 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione.

16. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Daniela Di Trio, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

17. Trattamento dei dati personali.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.